

**Polizia cantonale**

www.polizia.ti.ch

**Annuncio per l'esercizio della prostituzione** (art. 4 cpv 2 e art. 5 Lprost)

Lugano,

Polizia cantonale – Giudiziaria - Sezione TESEU  
6901 Lugano

**Richiedente**

donna

uomo

*Cognome*

*Nome*

*Cognome nascita*

*Data nascita*

(giorno/mese/anno)

*Alias / Nome d'arte*

(nome usato durante l'attività)

*Luogo di nascita*

(città o villaggio)

*Nazionalità*

*Residenza estera*

(città o villaggio)

*Via / strada*

*Luogo di soggiorno in Ticino*

(città o villaggio)

*Via / strada*

*Luogo di lavoro in Ticino*

(città o villaggio)

*Via / strada*

*Stato civile*

*Professione*

(esercitata prima della prostituzione)

*Tel. privato / professionale*

(utenza svizzera e estera)

**Familiari**

*Cognome padre*

*Nome*

*Cognome madre*

(cognome di nascita)

*Nome*

*Cognome coniuge*

*Nome*

**Documenti**

*Permesso svizzero / Notifica "90 giorni"*

*Passaporto / carta d'identità n°*

*n° SIMIC*

(se già in possesso di permesso tipo C, B, G o notifica 90 giorni)

**Aspetti sanitari**

*Medico di famiglia o di riferimento*

*Nome assicurazione malattia*

(eventuale cassa malati svizzera)

*agenzia di*

*È vaccinata/o contro l'epatite B ?*

*Ha mai contratto la tubercolosi ?*

*Desidera una visita medica gratuita ?*

Art. 4

<sup>1</sup> Lo Stato promuove e sostiene l'informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e in particolare promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica.

<sup>2</sup> Ogni persona che esercita la prostituzione ottiene il diritto, al momento dell'annuncio alla Polizia, di beneficiare di una consulenza medica gratuita a scopo preventivo. Il Medico cantonale ne regola i dettagli.

Art 5

<sup>1</sup> Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale.

<sup>2</sup> La Polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l'esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e il Medico cantonale.

**La presente procedura è soggetta al prelevamento di una tassa di CHF 100.-- giusta l'art. 5 Lprost in relazione agli artt. 10 cpv. 2 LPol, 4 cpv. 1 lett. a) RPol e art. 1 cpv. 1 lett. h DE concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale.**

**POLIZIA CANTONALE**

Sezione TESEU

**Firma del richiedente**

.....

No pratica

## Annuncio per l'esercizio della prostituzione (art. 4 cpv 2 e art. 5 Lprost)

**Tassa per prestazioni della Polizia Cantonale giusta l'art. 5 Lprost in relazione agli artt. 10 cpv. 2 LPol, 4 cpv. 1 lett. a) RPol e art. 1 cpv. 1 lett. h DE concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale**

Cognome

Nome

Cognome nascita

Data nascita

Passaporto /carta d'identità n°

Permesso svizzero / Notifica "90 giorni" n° SIMIC

**TASSA: CHF 100.-**  
(il presente formulario vale quale ricevuta di pagamento)

**Rimedi di diritto** (art. 10 cpv. 2a LPol in relazione all'art. 68 cpv. 1 LPAm):  
Contro la presente tassa può essere interposto entro 30 giorni ricorso al Consiglio di Stato

**TIMBRO e FIRMA**

**DATA**

**Firma del richiedente**

.....

.....

### Legge sulla Polizia del 12 dicembre 1989

Art. 10 Tasse, recupero spese e ricompense

<sup>1</sup> (...)

<sup>2</sup> Chi provoca interventi straordinari o ingiustificati o per sua colpa e chi usufruisce degli accertamenti di polizia a fini privati può essere tenuto al pagamento di tasse a copertura dei costi nei casi previsti da regolamento; le spese della polizia per intervento ed inchiesta nei procedimenti penali e di contravvenzione sono attribuite e percepite dall'autorità che pronuncia sulla colpevolezza, secondo le rispettive norme di procedura

<sup>2a</sup> Contro le tasse prelevate dalla polizia cantonale è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

(...)

### Regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990

Art. 4 Tasse

<sup>1</sup> Sono riscosse tasse per le seguenti prestazioni della polizia cantonale:

a) tasse di cancelleria per il rilascio di copie di rapporti e documentazione allestiti nello svolgimento di compiti obbligatori di polizia;

(...)

### Decreto esecutivo concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale del 21 dicembre 2011

Art. 1 cpv. 1 lett. h) Prestazioni varie